

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



## COMUNE DI SALA BOLOGNESE

*Città Metropolitana di Bologna*

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016

Nr. Progr. **18**  
Data **17/03/2016**  
Seduta NR. **2**  
Titolo **4**  
Classe **1**  
Sottoclasse **0**

### *Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione - Seduta Pubblica*

Il ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1 - PADULLE, oggi **17/03/2016** alle ore **18:30** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BASSI EMANUELE	S	INCOGNITO NUNZIATA	S	UNGARELLI GRAZIANA	S
RIBERTO ELEONORA	S	BELLINI CINZIA	S	BERTONI ANGELA	S
RIGUZZI MIRCO	S	RAPPINI NORBERTO	S	TOSI ELISABETTA	S
BIAGI VILDES	S	VENTURA FEDERICA	N		
CASSANELLI SANDRA	S	SASSO SIMONE	N		
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti giustificati i signori:

*VENTURA FEDERICA, SASSO SIMONE*

Assenti NON giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

*FANIN PAOLA, FUCCHI ALESSANDRO*

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

*RIGUZZI MIRCO, CASSANELLI SANDRA, UNGARELLI GRAZIANA.*

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno 48 ore prima.

**OGGETTO:**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune a favore degli immobili locati a canone concordato;
- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. Per poter beneficiare della riduzione, la norma prevede che il contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia, che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;

TENUTO conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 389.859,64, alla quale il legislatore intende far fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

RICHIAMATI i commi 676 e 677 della L. 27/12/2013 n. 147, come modificati dall'art. 1, c. 679, L. n. 190/2014;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

DATO atto che il Comune di Sala Bolognese non ha stabilito, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, la maggiorazione dello 0,8 per mille;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 17.3.2016 relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno d'imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17/04/2014, esecutiva;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17.04.2014 con la quale sono state approvate le aliquote Tasi con effetto dal 1° Gennaio 2014, data di istituzione del tributo TASI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18.06.2015 con la quale sono state approvate le aliquote Tasi con effetto dal 1° Gennaio 2015 confermando quelle approvate per l'anno 2014;

CONSIDERATO che nelle deliberazioni di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2014 e per l'anno 2015, sopra richiamate, è stato stabilito, in attuazione dell'articolo 4 del Regolamento per l'applicazione della TASI, un riparto del carico tributario complessivo del **20%** a carico dell'utilizzatore/occupante e del **80%** a carico del possessore;

RITENUTO di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI è diretta, intendendo per i costi le spese previste nel bilancio di previsione per l'anno 2016 per le seguenti tipologie:

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Totale
		101	102	103	104	
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	55.822,40	5.555,32	1.040,00	250,00	62.667,72
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 Programma 7</b>	<b>55.822,40</b>	<b>5.555,32</b>	<b>1.040,00</b>	<b>250,00</b>	<b>62.667,72</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	58.697,79	4.821,85	43.650,00	36.400,00	143.569,64
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Programma 2</b>	<b>58.697,79</b>	<b>4.821,85</b>	<b>43.650,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>143.569,64</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	62.250,00	44.000,00	106.250,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Programma 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.250,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>106.250,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>					
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	80,00	9.000,00	9.080,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Programma 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.080,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	5.350,00	82,64	5.432,64
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Programma 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>82,64</b>	<b>5.432,64</b>
	<b>TOTALE</b>					<b>327.000,00</b>

RITENUTO pertanto di confermare, per l'anno 2016, le aliquote TASI stabilite per l'anno 2015, di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale ( <b>solo categorie A/1, A/8 e A/9</b> ) e relative pertinenze (intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale)	0,10%
Abitazione principale ( <b>escluse categorie A/1, A/8 e A/9</b> ) e relative pertinenze	0,15% Esentato dal 2016
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado	0,12%
Unità immobiliari concesse in locazione con contratto a <b>canone concordato</b> (art.2, c.3, L.431/98) a soggetto che le utilizza come abitazione principale con residenza e relative pertinenze (nel limite massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7)	0,12%
Aree edificabili	0,15%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Abitazioni <b>prive di contratto di locazione</b> registrato (esempio: sfitte o a disposizione) e relative pertinenze	zero
Altri immobili	0,15%

RITENUTO, altresì, di confermare, in attuazione dell'articolo 4 del Regolamento per l'applicazione della TASI, il riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore/occupante (dal 2016 esentato se unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore) e del 80% a carico del possessore;

VISTO il comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, c. 174, del D. Lgs. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

RICHIAMATO il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

TENUTO conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo;

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);

DATO atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Area Finanziaria e Controllo;

VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore unico dei conti;

CON voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Ungarelli Graziana, Bertoni Angela e Tosi Elisabetta) espressi nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

- 1) di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI già adottate nell'anno 2015:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale ( <b>solo categorie A/1, A/8 e A/9</b> ) e relative pertinenze (intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale)	0,10%
Abitazione principale ( <b>escluse categorie A/1, A/8 e A/9</b> ) e relative pertinenze 7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale	0,15% Esentato dal 2016
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado relative pertinenze nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale	0,12%
Unità immobiliari concesse in locazione con contratto a <b>canone concordato</b> (art.2,c.3, L.431/98) a soggetto che le utilizza come abitazione principale con residenza e relative pertinenze (nel limite massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7)	0,12%
Aree edificabili	0,15%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Abitazioni <b>prive di contratto di locazione</b> registrato (esempio: sfitte o a disposizione) e relative pertinenze	zero
Altri immobili	0,15%

- 2) di confermare stabilendo, in attuazione dell'articolo 4 del Regolamento per l'applicazione della TASI, un riparto del carico tributario complessivo del **20%** a carico dell'utilizzatore/occupante (dal 2016 esentato se unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore) e del **80%** a carico del possessore;

- 3) di riportare il disposto del comma 54 dell'articolo 1 della legge 208/2015 che prevede:  
 "Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento» e pertanto l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota sopra indicata sarà ridotta al 75%;

4) di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, così come indicato nel seguente prospetto:

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Totale
		101	102	103	104	
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	55.822,40	5.555,32	1.040,00	250,00	62.667,72
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 Programma 7</b>	<b>55.822,40</b>	<b>5.555,32</b>	<b>1.040,00</b>	<b>250,00</b>	<b>62.667,72</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	58.697,79	4.821,85	43.650,00	36.400,00	143.569,64
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Programma 2</b>	<b>58.697,79</b>	<b>4.821,85</b>	<b>43.650,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>143.569,64</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	62.250,00	44.000,00	106.250,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Programma 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.250,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>106.250,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>					
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	80,00	9.000,00	9.080,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Programma 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.080,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	5.350,00	82,64	5.432,64
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Programma 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>82,64</b>	<b>5.432,64</b>
	<b>TOTALE</b>					<b>327.000,00</b>

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, c. 10, lett. e) della L. 208/2015;

6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune di Sala Bolognese, Sezione Tributi.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 17/03/2016

**CON** voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Ungarelli Graziana, Bertoni Angela e Tosi Elisabetta) espressi nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

# **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 17/03/2016**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
BASSI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 24/03/2016

# COMUNE DI SALA BOLOGNESE

*Città Metropolitana di Bologna*

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Delibera **18** del **17/03/2016**

**Area Finanziaria/Controllo**

---

### OGGETTO

**IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016**

---

### *PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL DIRETTORE DI AREA</p> <p>Data 10/03/2016</p> <p>dott.ssa GUIDI SILVIA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</p> <p>Data 10/03/2016</p> <p>dott.ssa GUIDI SILVIA</p>